



Consorzio di Bonifica
Est Ticino Villoresi

STATUTO

Delibera di CdA n. 578 del 20 novembre 2012

Approvato dalla Giunta regionale con d.g.r. del 19 settembre 2012 – n. IX/4076

Sommario

Art. 1 – Costituzione, natura giuridica, sede	3
Art. 2 – Territorio del consorzio.....	3
Art. 3 – Finalità e compiti del consorzio	3
Art. 4 – Consorziati	5
Art. 5 – Obblighi dei consorziati	6
Art. 6 – Rete ed acque consortili	8
Art. 7 – Distretti.....	9
Art. 8 – Organi consortili	9
Art. 9 – Consiglio d'amministrazione	10
Art. 10 – Presidente	12
Art. 11 – Revisore dei conti	13
Art. 12 – Direttore generale e direttori d'area	14
Art. 13 – Autonomie gestionali	14
Art. 14 – Amministrazione del Consorzio	15
Art. 15 – Disposizioni transitorie	15
Allegato A – Territorio consortile	16
Allegato B – Territorio consortile – Distretti	19

Art. 1 – Costituzione, natura giuridica, sede

1. Il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi, nominato in breve Est Ticino Villoresi, è stato costituito ai sensi della legge della Regione Lombardia 26.11.1984 n. 59, è retto dal presente Statuto nonché dalle norme vigenti in materia. Il Consorzio, è Ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 79 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 ed è regolato dalla stessa Legge Regionale.

2. Il Consorzio Est Ticino Villoresi, formato con Decreto della Giunta Regionale n. 7647 del 19 maggio 1990, è continuatore delle finalità ed erede dei patrimoni dei seguenti enti: Consorzio dei Canali dell'Alta Lombardia (1872), Consorzio di irrigazione con le acque del Canale Villoresi (1912), Consorzio di miglioramento fondiario Eugenio Villoresi (1938), Consorzio di Bonifica Eugenio Villoresi (1975), Consorzio degli argini di seconda categoria di Po e Lambro (1874), Consorzio degli argini di seconda categoria di Zerbo ed Uniti (1913), Consorzio idraulico di terza categoria per le opere di sistemazione delle acque decadenti dall'Altipiano pavese (1917), Consorzio idraulico e di miglioramento fondiario del Basso Pavese (1953).

3. Il Consorzio ha sede in Milano, via Ariosto, 30. La sede può essere variata con delibera del Consiglio di amministrazione approvata con maggioranza dei due terzi.

Art. 2 – Territorio del consorzio

1. Il territorio dell'Est Ticino Villoresi coincide con il Comprensorio di bonifica n.2 come definito con il provvedimento di perimetrazione approvato dalla Giunta regionale della Lombardia con Deliberazione n. IX/2994 del 8.02.2012 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'elenco dei comuni e la mappa dei confini appartenenti al territorio consortile sono riportati nell'Allegato A al presente Statuto. L'allegato può essere variato con deliberazione della Giunta regionale della Lombardia recepita dal Consiglio di amministrazione con deliberazione approvata con maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 3 – Finalità e compiti del consorzio

1. Est Ticino Villoresi si occupa della provvista e tutela delle acque superficiali e di falda favorendone tutti gli usi secondo le priorità stabilite dalle norme vigenti; assume tutte le iniziative opportune per favorire un corretto uso delle acque e il risparmio idrico; favorisce la distribuzione razionale delle acque per la produzione agricola e assume tutte le iniziative per sostenere lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali.

2. Est Ticino Villoresi persegue:

- a) la sicurezza idraulica del territorio comprensoriale e la razionale utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche;
- b) la conservazione e la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano anche ai fini della fruizione turistico-ricreativa e sportiva, nonché della costruzione di corridoi ecologici;

- c) la valorizzazione delle acque e della rete sotto tutti gli aspetti ammessi dalle norme vigenti;
- d) l'interesse pubblico nel gestire le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

3. Est Ticino Villoresi per perseguire i fini suddetti provvede in particolare:

- a) alla elaborazione e presentazione di proposte e osservazioni concernenti il Piano regionale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e ogni altro documento programmatico di competenza;
- b) alla elaborazione, adozione ed attuazione del Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e del Piano di riordino irriguo;
- c) alla derivazione e distribuzione di acque ad uso plurimo a beneficio dei consorziati e del territorio comprensoriale;
- d) alla progettazione realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio:
 - di opere per la bonifica, l'irrigazione, il controllo e la ricarica delle falde;
 - di interventi per la difesa del territorio dalle calamità naturali;
 - di azioni di valorizzazione ambientale e paesaggistica, di risanamento delle acque, di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, di forestazione e di ripristino ambientale;
 - di strade, acquedotti, elettrodotti e altre infrastrutture per la valorizzazione dello spazio rurale;
 - di opere per il turismo connesso alle acque e al territorio rurale e per la navigazione;
 - di impianti di produzione di energia e di sfruttamento del valore delle acque a diverso titolo;
 - di opere connesse ad infrastrutture avute in concessione o affidamento dallo Stato o dalla Regione;
 - del reticolo idrico non consortile, quando richiesto, e di ogni altra struttura utile alla gestione delle acque ricomprese nel territorio comprensoriale;
 - alla progettazione, realizzazione manutenzione e gestione delle opere di difesa idraulica e idrogeologica;
- e) alla realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni su propria iniziativa o su richiesta di soggetti terzi;
- f) alla promozione di attività di informazione e formazione degli utenti e dei cittadini al fine di diffondere le conoscenze sulle attività di bonifica e di irrigazione e di valorizzazione delle risorse idriche e della difesa del suolo;
- g) ad assistere la proprietà consorziata fornendo servizi di progettazione, realizzazione, gestione della rete idrica e anche assistenza agraria per quanto concerne la trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende;
- h) ad eseguire, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, le opere di cui alla precedente lettera, curandone la manutenzione, sempreché l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;

- i) ad agire in via sostitutiva, a spese compensate, laddove altri soggetti omettano l'esecuzione delle opere loro competenti o le eseguano in difformità ai Piani regionali e consortili o alle autorizzazioni rilasciate;
- j) ad assumere, nel rispetto dei differenti livelli di autonomia, i compiti e funzioni dei consorzi di miglioramento fondiario e di tutti gli altri soggetti operanti nel settore e nell'ambito del comprensorio consortile;
- k) ad assumere le funzioni di consorzio idraulico e di consorzio di contribuenza nei confronti anche di non consorziati che usufruiscano del beneficio delle opere di bonifica;
- l) a tutte le altre funzioni amministrative, gestionali e tecniche attribuite dalla legge o da altri provvedimenti emanati da enti sovraordinati.

4. Per finanziare le iniziative consortili come definite nei commi precedenti il Consorzio impone contributi a carico dei consorziati sulla base di apposito Piano di classificazione degli immobili nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 4 – Consorziati

1. Sono consorziati ad ogni effetto di legge:

- a) i proprietari dei terreni agricoli irrigabili e i soggetti sottoscrittori di acque consortili;
- b) i proprietari dei beni che traggono beneficio dalla gestione di opere di bonifica e di altre opere ed iniziative assimilabili a quelle di bonifica;
- c) gli utilizzatori delle acque in gestione al Consorzio o delle loro riproduzioni (risorgenze, colature ecc.), per via superficiale o sotterranea e della rete, anche come recapito, (utenti civili, industriali, energetici e per usi diversi a questi assimilabili, i titolari di scarichi, ecc.);
- d) i beneficiari di ogni altra attività consortile quando previsto da apposito atto del Consiglio d'amministrazione o da norme superiori cogenti.

2. I consorziati, ad ogni effetto di legge e del presente Statuto, sono iscritti nel catasto consortile o in albi appositi deliberati dal Consiglio d'amministrazione ed il loro rapporto con il Consorzio è disciplinato dalle norme statutarie e regolamentari che li riguardano.

3. Il vincolo consortile e i relativi diritti ed obblighi hanno natura reale e si trasmettono di diritto in tutti coloro che per qualsiasi titolo, anche particolare, diventano proprietari o comproprietari dei terreni e degli altri beni iscritti nel catasto consortile.

4. I proprietari iscritti pro-indiviso nel catasto consortile sono considerati come un solo Consorzio e sono solidali tra loro per il pagamento dei contributi che gravano sui terreni e sugli altri beni in comproprietà; essi sono rappresentati da un solo comproprietario nei rapporti col Consorzio, senza pregiudizio del vincolo di solidarietà, e di norma la rappresentanza deve risultare da mandato notarile conferito da tanti comproprietari che rappresentino più della metà dell'intera comunione. In mancanza di tale mandato la comunione è rappresentata di diritto dal primo intestatario nella corrispondente partita del catasto consortile.

5. Gli utilizzatori di acqua di falda o di altri benefici derivanti dall'attività consortile sono iscritti in appositi albi definiti con delibera del Consiglio d'amministrazione.

6. Gli Enti locali, compresi nel territorio comprensoriale, sono iscritti in un albo consortile come rappresentanti dell'interesse diffuso alla tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica connesse alla corretta gestione della rete idrica e del suo intorno territoriale oltre che alla tutela delle acque di superficie e sotterranee.

Art. 5 – Obblighi dei consorziati

1. I Consorziati sono tenuti a dichiarare al Consorzio il proprio codice fiscale, il domicilio e, ove presente, l'indirizzo elettronico, ai fini dell'invio delle comunicazioni consortili. In caso di mancanza della dichiarazione di domicilio il Consorzio effettua le comunicazioni all'ultima residenza conosciuta del Consorziato ovvero mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Consorzio e all'Albo pretorio del Comune ove trovasi il terreno o il bene beneficiato a cui la comunicazione si riferisce.

2. Ciascun Consorziato ha l'obbligo:

- a) di lasciare in disponibilità del Consorzio – alle condizioni e con le modalità da concordare – tutti i cavi, aste di fontanili, fossi, rogge, opere idrauliche e i relativi edifici ed opere di proprietà del consorzio stesso, per permettere la condotta, distribuzione e impiego delle acque consorziali e per la raccolta, traduzione e scarico dell'acqua di riproduzione e delle colature;
- b) di consentire al Consorzio, previo avviso scritto e alle condizioni e con le modalità da concordare, di attraversare i beni di proprietà del Consorziato stesso, con cavi, acquedotti ed opere di qualsiasi natura, per la traduzione, dispensa, scolo e raccolta delle acque consorziali, con la facoltà per il Consorzio, ove venissero intercettati passaggi o strade, di stabilire nuovi transiti sui fondi dei Consorziati, con il minor danno possibile;
- c) di permettere al Consorzio di eseguire sui fondi del Consorziato stesso, esperimenti attinenti ai metodi di irrigazione;
- d) di comunicare al Consorzio notizie, informazioni e dati statistici relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale e i volumi delle eventuali acque derivate da pozzi;
- e) di permettere al Consorzio di praticare sui fondi di proprietà del Consorziato stesso i passaggi necessari per il trasporto dei materiali occorrenti per la costruzione e riparazione di canali e di edifici consorziali e di fare sui fondi stessi estrazione di materiale, cave di prestito, deposito ecc.;
- f) di consentire al personale del Consorzio e a qualsiasi altra persona incaricata dal Consorzio il diritto di passaggio sulle sponde dei canali per lo svolgimento dei loro compiti ed altresì la facoltà di accesso ai fondi, negli edifici e negli stabilimenti di proprietà del Consorziato stesso, per ogni controllo inerente all'uso dell'acqua;
- g) di permettere al Consorzio di impiantare, sui beni di proprietà del Consorziato stesso, linee elettriche, telefoniche e di segnalazione, con la facoltà di accesso ai beni stessi per tutte le operazioni di impianto e di manutenzione e con la possibilità, ove necessario, di procedere al taglio dei rami delle eventuali piante presenti lungo le linee stesse.

3. Nell'esercitare le facoltà sopra indicate, il Consorzio avrà cura di arrecare il minor danno possibile, provvedendo – ove sia previsto – a corrispondere le relative indennità, che

saranno determinate dal Consiglio d'Amministrazione sulla base delle norme e dei valori vigenti.

4. Ciascun Consorziato ha la responsabilità civile e penale di ogni fatto o atto che turbi o pregiudichi il buon andamento del Consorzio e dei servizi consortili, anche se commesso dai suoi affittuari, agenti, dipendenti o incaricati.

5. Il Consiglio di Amministrazione, determina con regolamento, le somme che il consorziato deve corrispondere a titolo di penale per il mancato adempimento degli obblighi consortili sotto elencati. In caso di recidiva tale somma potrà essere quantificata fino ad un importo massimo di cento volte il valore unitario della sottoscrizione irrigua nell'area interessata, senza pregiudizio dell'azione penale, del risarcimento degli ulteriori danni e del pagamento dell'eventuale acqua indebitamente goduta ove il Consorziato:

- a) non esegua o intralci l'esecuzione delle disposizioni che, in base allo Statuto o al Regolamento siano stabilite a carico del Consorziato stesso o che comunque intralci l'esercizio delle facoltà assegnate al Consorzio; in caso di recidiva o di rifiuto ad eseguire le disposizioni di cui sopra il Consorzio avrà la facoltà di privarlo dell'acqua di irrigazione e di far eseguire le opere necessarie a sue maggiori spese;
- b) modifichi, in qualsiasi modo e per qualsiasi titolo o causa, le disposizioni della Direzione Generale e del personale locale relative alla derivazione, condotta, distribuzione, diramazione e raccolta delle acque o impedisca o ritardi l'esecuzione delle disposizioni stesse;
- c) alteri o danneggi, in qualsiasi modo e per qualsiasi titolo o motivo, gli edifici, gli alvei e le sponde dei canali della rete consortile e, in genere, le opere stabili o provvisorie per la condotta, lo scarico e la raccolta delle acque ed i lavori inerenti ai canali stessi eseguiti dal Consorzio o dai Consorziati;
- d) indebitamente prenda, derivi, utilizzi a profitto proprio o di altri, acque scorrenti nei canali e nei colatori o distribuite sui terreni per l'irrigazione; qualora la sottrazione di acqua sia effettuata con mezzi fraudolenti la penalità non potrà essere inferiore a dieci volte il minimo e nella valutazione del danno arrecato al Consorzio sarà considerata l'aggravante dovuta all'eventuale regime di riduzione nei canali;
- e) operi o favorisca in qualsiasi modo dispersioni o deviazioni d'acqua a danno del Consorzio o dei Consorziati;
- f) manometta o danneggi le linee elettriche, telefoniche e di segnalazione del Consorzio;
- g) pratichi abusivamente scarichi o immissioni di materiali nei corsi d'acqua di pertinenza del Consorzio;
- h) violi in qualunque modo le disposizioni statutarie e regolamentari del Consorzio;
- i) faccia in qualunque modo commercio dell'acqua consortile; ove ciò avvenga, la penalità, da fissarsi dal Consiglio d'Amministrazione, terrà conto della durata e del quantitativo di acqua sottratta; alla penalità andranno aggiunti i danni che in qualunque modo siano derivati al Consorzio e agli altri Consorziati;
- j) irrighi con acque di terzi, senza il preventivo assenso del Consorzio, terreni consorziati che siano irrigabili con acque consorziali;
- k) usi per l'irrigazione acque proprie senza averne fatta preventiva denuncia all'atto della presentazione delle richieste d'acqua o della denuncia della superficie da irrigare; in tal caso, verranno applicate le contribuzioni come se il fondo fosse stato interamente irrigato con acque consorziali;

l) ometta o faccia una infedele denuncia dei terreni da irrigare o delle superfici assegnate alle diverse colture; ove ciò avvenga, alla penalità si aggiungerà il pagamento di un contributo doppio di quello ordinario; la penalità e la maggiorazione del contributo non saranno applicate a chi potrà dimostrare di aver fornito i dati in buona fede in base ad atti catastali o legali.

6. Il direttore generale, nel rispetto del regolamento di cui al comma successivo, contesta gli addebiti e applica le penali ai consorziati. Ove il consorziato risulti responsabile e non provveda al pagamento spontaneo delle somme richieste, il consorzio provvederà alla riscossione tramite procedure esattoriali.

7. Il Consiglio d'amministrazione con apposito regolamento definisce le modalità di esecuzione del presente articolo, nel rispetto dello statuto e delle norme di legge vigenti.

Art. 6 – Rete ed acque consortili

1. La gestione dell'irrigazione, della bonifica e degli usi plurimi connessi con le acque irrigue e di bonifica, costituiscono l'attività principale del Consorzio. Per ottenere un utilizzo della risorsa idrica razionale e rispondente all'interesse generale Est Ticino Villoresi persegue il riordino del reticolo idrico nell'ambito del proprio territorio e l'uso e il riuso plurimo delle acque.

2. Alla gestione dell'irrigazione il Consorzio provvede tramite le acque consortili, derivate da fonti idriche interne ed esterne al comprensorio, comprese le acque risorgive e di falda. Le acque consortili sono derivate dalla rete naturale, previa concessione di derivazione delle stesse, ed avviate alle utilizzazioni a mezzo della rete consortile. L'uso delle acque consortili si distingue in irriguo, industriale e civile. L'uso irriguo è normalmente prioritario rispetto a quello non irriguo.

3. Al fine di conseguire e migliorare l'equo riparto delle disponibilità idriche in tutto il comprensorio il Consorzio promuove l'interconnessione delle reti.

4. Nei casi di penuria d'acqua, alle dispense irrigue sono applicate riduzioni temporanee che debbono essere, nei limiti del possibile, equamente ripartite tra tutte le dispense stesse. Rimane fermo l'obbligo del Consorzio al pagamento dei contributi corrispondenti alle intere portate prenotate. La rete consortile è costituita dall'insieme dei canali e delle opere idrauliche fondamentali per la gestione e distribuzione delle acque consortili e per l'allontanamento delle acque in eccesso. Tali opere sono gestite dal Consorzio nell'interesse generale del comprensorio.

5. La rete consortile dell'Est Ticino Villoresi è costituita da:

- a) canali e opere idrauliche demaniali, affidati o concessi;
- b) canali e opere idrauliche di proprietà del Consorzio o in servitù allo stesso;
- c) canali e opere idrauliche private in uso, gestione e disponibilità dal Consorzio stesso.

6. Il Consorzio assume in uso, gestione e disponibilità corsi d'acqua pubblici, previ specifici atti di affidamento delle competenti Autorità. Il Consorzio con delibera del Consiglio d'Amministrazione può assumere in proprietà, in uso o disponibilità opere idrauliche, canali, rogge e fontanili privati, in base ad accordi stipulati con i titolari dei corsi d'acqua stessi.

7. Il Consiglio d'amministrazione approva specifico regolamento di polizia idraulica con la definizione della rete consortile.

Art. 7 – Distretti

1. Il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi è composto da 15 membri.
2. Il Consorzio si articola in 1 distretto funzionale e 4 distretti territoriali come da Allegato B al presente statuto.
3. La ripartizione del numero dei consiglieri tra i differenti distretti viene calcolata tenendo conto della contribuenza determinata sulla base dei dati del bilancio preventivo relativi all'ultimo anno disponibile. Il numero dei consiglieri assegnato è arrotondato all'unità più vicina.
4. All'elezione del Consiglio d'Amministrazione partecipano anche gli Enti territoriali con le procedure previste dalla normativa regionale vigente, costituendo di fatto un secondo distretto funzionale cui fanno capo 3 consiglieri.
5. I consorziati che usufruiscono di benefici di tipo ambientale, fruitivo, territoriale e dell'uso delle acque sotterranee costituiscono il Distretto funzionale "Beneficio ambientale", che ricomprende tutto il territorio consortile. A detto distretto sono assegnati 3 consiglieri.
6. I quattro distretti territoriali, calibrati sulle peculiarità del territorio comprensoriale e sull'organizzazione idraulica e gestionale, eleggono 9 consiglieri. Il Consorzio si suddivide nei seguenti distretti territoriali:
 - a) Villoresi Ovest, che elegge 3 consiglieri;
 - b) Villoresi Est e Martesana, che elegge 3 consiglieri;
 - c) Navigli del Ticino, che elegge 2 consiglieri;
 - d) Basso Pavese, che elegge 1 consigliere.
7. Il numero dei distretti e dei seggi loro assegnati può essere modificato, in seguito a mutamenti significativi della contribuenza o dell'assetto territoriale o funzionale, dal Consiglio d'amministrazione con deliberazione approvata con una maggioranza dei due terzi, in conformità all'articolo 8 del r.r. 1/2012. La modifica del numero dei distretti dovrà essere approvata dalla Giunta regionale, così come previsto dalla l.r. 31/2008.

Art. 8 – Organi consortili

1. Gli organi consortili sono:
 - a) il Consiglio d'Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Revisore dei Conti.
2. Gli Organi consortili sono eletti e restano in carica, normalmente, cinque anni. I componenti degli organi consortili sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere d'amministrazione subentra il primo non eletto della lista di appartenenza del

distretto. Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza di tutti gli organi consortili e la convocazione delle elezioni.

3. Il Consiglio d'Amministrazione è eletto dai consorziati con le procedure previste dal Regolamento elettorale regionale e da quello integrativo consortile.

4. Il Consiglio d'amministrazione, elegge al proprio interno un Comitato esecutivo formato da Presidente, Vicepresidente e un terzo componente.

5. Il consigliere più anziano di età convoca, per l'elezione del presidente, il Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre e lo presiede per la prima seduta da tenersi entro il 15 gennaio. Nella medesima seduta vengono eletti altresì, singolarmente, il vicepresidente ed il terzo componente del comitato esecutivo. Sia per l'elezione del presidente che degli altri due componenti del Comitato esecutivo, nei primi due scrutini, è richiesta la maggioranza dei Consiglieri componenti il Consiglio, compresi i rappresentanti degli enti locali e della Regione, designati; a partire dal terzo scrutinio, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 9 – Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione opera avendo di mira gli interessi generali di tutti i consorziati e del comprensorio che sono prioritari rispetto agli interessi distrettuali rappresentati da ciascun Consigliere.

2. Il Consiglio d'amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente del Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente, con la specificazione degli argomenti da trattare, anche su istanza del Revisore dei Conti, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei consiglieri in carica entro 30 giorni dalla richiesta stessa. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede consortile o in altra località indicata dal Presidente nell'atto di convocazione.

3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere inviata con mezzi che garantiscano l'effettiva consegna. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche mediante comunicazione anticipata da fonogramma almeno 24 ore prima della data della riunione. Il Presidente ha sempre facoltà di aggiungere argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione tempestiva ai consiglieri e adeguato tempo per la verifica degli atti.

4. Le sedute sono valide purché il numero degli intervenuti non sia minore della metà più uno dei membri in carica.

5. Le deliberazioni sono prese, a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Maggioranze particolari possono essere fissate dalle norme vigenti e dal presente statuto.

6. Il consigliere che in merito all'oggetto di una specifica deliberazione abbia un interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri componenti ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

7. Di ogni riunione viene redatto un processo verbale con indicata la data, l'ora e il luogo della riunione stessa, la data di invio degli avvisi di convocazione, gli intervenuti, gli assenti giustificati e quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il testo delle deliberazioni adottate e l'ora in cui la riunione ha avuto termine. Singoli consiglieri possono chiedere di riportare nel processo verbale della seduta il proprio intervento previa

presentazione del relativo testo scritto da parte del consigliere interessato. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono presentati al Consiglio nella prima riunione utile per la correzione di errori materiali. Eventuali rettifiche, richieste da un componente, sono approvate a maggioranza semplice.

8. Il Consiglio si esprime tramite deliberazioni. Le stesse sono pubblicate, non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione, all'Albo pretorio informatico del Consorzio, per almeno otto giorni consecutivi. Le deliberazioni sono esecutive dal momento della pubblicazione, fatta salva la possibilità per l'organo stesso di dichiararne l'immediata esecutività.

9. I consiglieri decadono dalle cariche consortili per dimissioni o per decadenza. La decadenza avviene in seguito al sopraggiungere di situazioni giudiziarie di contrasto del consigliere con gli interessi consortili; per assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive e per violazione della norma che prevede la non partecipazione al voto in caso di conflitto di interesse. La decadenza è definita con apposito atto del Consiglio d'Amministrazione approvato con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti eletti.

10. Il Consiglio d'Amministrazione, entro 60 giorni dall'elezione del Presidente, nella prima seduta approva una Relazione programmatica di inizio mandato e nell'ultima seduta una Relazione di fine mandato.

11. Il Consiglio d'amministrazione ha competenza sugli atti relativi a:

- a) cura delle fasi elettorali, come previsto dalla regolamentazione vigente;
- b) modifiche dello statuto;
- c) organizzazione delle autonomie;
- d) tutti gli atti regolamentari riferiti alla gestione delle acque, della rete e all'organizzazione del Consorzio compresi i piani di organizzazione e regolamenti dei servizi consortili;
- e) atti di programmazione finanziaria dell'ente, bilancio preventivo e conto consuntivo;
- f) atti di programmazione consortile quali piani di bonifica, piani di riordino irriguo, piani di classificazione degli immobili;
- g) promozione e adesione a società di diritto privato e pubblico e nomina dei rappresentanti consortili in tali società;
- h) accordi quadro e protocolli d'intesa con altri enti;
- i) elenco dei canali e delle opere idrauliche costituenti la rete consortile;
- j) variazioni dell'assetto patrimoniale;
- k) richieste di concessione di derivazione d'acqua pubblica;
- l) assunzioni in uso e disponibilità di strutture e canali pubblici e privati;
- m) mutui e accessioni al credito;
- n) atti di programmazione dei lavori e dei servizi;
- o) definizione del livello dei contributi consorziali;
- p) definizione dei servizi di esattoria, tesoreria e cassa e relativi contratti;
- q) nomina del Direttore Generale e relativo trattamento economico e nomina dei dirigenti;
- r) conferire l'incarico di ufficiale rogante per gli atti di interesse del Consorzio;

- s) vigilanza e controllo su tutte le attività dell'ente;
- t) in generale su tutti gli atti di programmazione e su quanto è necessario a garantire la salvaguardia degli interessi fondamentali del Consorzio.

12. Il Comitato esecutivo ha competenza su tutti gli atti necessari a garantire la corretta applicazione degli atti definiti al comma precedente e in generale su quanto delegatogli dal Consiglio di amministrazione con deliberazioni approvate con la maggioranza assoluta dei presenti. Le delibere del Comitato esecutivo sono comunicate, nella prima seduta utile, a tutto il Consiglio d'amministrazione.

13. Il Comitato esecutivo delibera, in caso di urgenza, su ogni materia. Tali deliberazioni sono presentate nel primo Consiglio di Amministrazione utile per la ratifica.

14. A tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, il Direttore Generale, o suo delegato, con il compito di illustrare, su richiesta del Presidente, ciascun argomento all'ordine del giorno e con facoltà di esprimere e far mettere a verbale il proprio parere.

15. E' in facoltà del Presidente chiamare ad intervenire alle riunioni, senza diritto di voto, Dirigenti e Funzionari del Consorzio ed esperti e consulenti esterni.

16. Il Presidente nomina un dipendente del Consorzio o un consigliere per svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni.

17. Ai membri del Comitato Esecutivo spetta un'indennità di carica mensile stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, nei limiti di legge nonché il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni.

18. Ad ogni consigliere spetta il rimborso spese per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte in nome del Consorzio, su richiesta del Presidente.

Art. 10 – Presidente

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio d'amministrazione nella sua prima adunanza, e dura in carica per un quinquennio. Il Presidente è rieleggibile per due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente durante il quinquennio, il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente fino alla prima riunione utile del Consiglio d'amministrazione che provvederà alla sostituzione; il nuovo eletto durerà in carica fino alla scadenza del quinquennio in corso.

2. Il Presidente del Consorzio è il legale rappresentante dell'Ente.

3. Il Presidente del Consorzio:

- a) Convoca, decide l'ordine del giorno e presiede il Comitato esecutivo e il Consiglio d'Amministrazione;
- b) vigila sull'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio d'Amministrazione e dal Comitato esecutivo;
- c) sovrintende al buon andamento della gestione tecnica ed amministrativa del Consorzio;
- d) promuove, nell'interesse del Consorzio, azioni avanti all'Autorità giudiziaria ed amministrativa;

- e) in caso di urgenza, tramite ordinanza, promuove le azioni possessorie e quelle giudiziarie di natura urgente;
- f) promuove e firma accordi quadro e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, in base agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- g) emette ordinanze per regolare l'uso della rete, delle alzaie e delle acque consortili;
- h) compie tutti gli altri atti demandati dal presente Statuto e dalla legge quale legale rappresentante del Consorzio.

4. Il Presidente provvede a nominare i rappresentanti del Consorzio in tutti gli organismi, interni ed esterni al Consorzio stesso. Le nomine sono comunicate al primo Consiglio di Amministrazione utile.

5. È facoltà del Presidente delegare i consiglieri d'amministrazione per rappresentare il Consorzio o per gestire continuativamente materie specifiche in sua vece.

6. Al Presidente spetta un'indennità di carica mensile, stabilita dal Consiglio d'Amministrazione nell'ambito delle norme vigenti e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni. Il rimborso delle spese di viaggio comprende anche i costi sostenuti per i chilometri percorsi in andata e ritorno dal Comune compreso nel comprensorio consortile, segnalato dal presidente stesso, sino alle sedi consortili.

7. A disposizione del Presidente è annualmente previsto in bilancio uno specifico fondo per spese di rappresentanza.

Art. 11 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è nominato dalla Regione, sulla base delle norme vigenti. Il Revisore:

- a) esercita il controllo di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio d'amministrazione e del Comitato esecutivo;
- b) vigila sulla gestione finanziaria del Consorzio;
- c) presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sul bilancio preventivo, sulle variazioni di bilancio e sul rendiconto consuntivo;
- d) effettua trimestralmente la verifica del conto di cassa.

2. Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti richiede al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione, che deve essere riunito entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

3. Al Revisore dei Conti viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi da parte del Consiglio d'amministrazione, nei limiti di legge.

4. A tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei Conti, con facoltà di esprimere e far mettere a verbale il proprio parere. Lo stesso revisore può partecipare, a sua discrezione, al Comitato esecutivo, con diritto di parola ma non di voto. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, il Revisore dei Conti deve essere informato a mezzo di convocazione di cui all'art. 9 comma 3.

Art. 12 – Direttore generale e direttori d'area

1. La gestione del Consorzio è attribuita al Direttore generale, e ai direttori d'area come stabilito da apposito Regolamento di organizzazione.
2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi fissati con la collaborazione dei direttori d'area e di tutte le strutture consortili.
3. Il Direttore generale, sulla base degli ordinamenti vigenti e in base alle deleghe generali e specifiche ricevute dal Consiglio d'amministrazione o dal Comitato esecutivo:
 - a) adotta tutte le azioni che reputa necessarie od opportune per adempiere agli obblighi statutari, ai regolamenti, alle deliberazioni e agli obiettivi fissati dagli Organi consortili;
 - b) agisce in nome e per conto del Consorzio, nei limiti delle proprie competenze, e firma tutti gli atti che non siano di competenza di altri Organi;
 - c) cura la predisposizione di tutti gli atti e dei documenti da sottoporre all'esame degli Organi consortili;
 - d) partecipa a tutte le riunioni degli Organi consortili con le modalità e le facoltà indicate dallo Statuto e dai regolamenti per ciascun Organo;
 - e) è il capo gerarchico di tutto il personale;
 - f) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti i dipendenti;
 - g) riferisce agli Organi consortili, in merito alla situazione generale e all'attività del Consorzio;
 - h) può disporre ispezioni per verificare il funzionamento corretto delle diverse gestioni e sulle eventuali irregolarità riscontrate riferisce al Consiglio d'Amministrazione.
4. I direttori d'area, sulla base delle direttive ricevute dal Direttore generale organizzano le aree e ottimizzano i servizi consortili loro affidati secondo quanto dettato dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione. Essi perseguono gli obiettivi definiti negli atti consortili anche attraverso l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno.
5. Il Regolamento di organizzazione può prevedere la figura del vicedirettore, con funzioni vicarie del Direttore generale.
6. Il direttore è assunto, di norma, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

Art. 13 – Autonomie gestionali

1. Nel territorio consortile possono essere attivate o riconosciute forme di gestione autonoma della rete idrica non principale. Le autonomie curano la gestione ordinaria della rete loro affidata e possono avere in gestione opere per la derivazione, l'adduzione e la distribuzione dell'acqua e quelle per il recupero, il reimpiego e lo smaltimento delle colature e delle acque di supero.

2. Il Consiglio d'amministrazione approva un Regolamento delle autonomie con cui fissa le procedure di istituzione, riconoscimento e coordinamento delle autonomie stesse.
3. Il Consiglio d'amministrazione può istituire una o più consulte delle autonomie, per ambiti territoriali omogenei per affrontare i problemi generali del comprensorio o di specifiche aree omogenee.
4. Ove necessario, i rapporti tra le autonomie e il Consorzio sono fissati tramite apposite convenzioni, approvate dal Consiglio d'Amministrazione, con le quali viene regolata anche la ripartizione delle spese per la gestione della rete locale e la partecipazione alle spese consortili.
5. Le autonomie sono normalmente organizzate tramite:
 - a) una gestione "diretta", quando la gestione è affidata, per mandato del Consiglio d'Amministrazione, agli uffici consortili; la gestione diretta può prevedere un organo di gestione o un solo rappresentante degli utenti, che collabora con il Responsabile tecnico consortile territorialmente competente;
 - b) una gestione "separata", quando la gestione ha un bilancio proprio ed è affidata ad un Consiglio, eletto direttamente dagli utenti ma con regole e controllo del Consorzio;
 - c) una gestione "concordata" quando l'autonomia ha una personalità giuridica autonoma; i rapporti col Consorzio sono tenuti dal Presidente dell'autonomia, eletto in base ai relativi statuti e sono fissati tramite specifici accordi.
6. Per ogni gestione il Direttore generale nomina un Responsabile tecnico scelto, normalmente, tra il personale consortile.

Art. 14 – Amministrazione del Consorzio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. Con apposito Regolamento di contabilità sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la formazione e per l'approvazione degli strumenti di programmazione e di consuntivazione previsti dalle leggi vigenti nonché gli strumenti di programmazione e di consuntivazione economico patrimoniale.
2. Ferma restando l'unicità del bilancio, la gestione complessiva del Consorzio viene rappresentata secondo le direttive stabilite dalla Regione.

Art. 15 – Disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto e sino a quando il Consiglio d'Amministrazione non provvederà ad approvare i regolamenti applicativi, restano in vigore le disposizioni regolamentari vigenti per le parti che non contrastano con le norme statutarie stesse.

Allegato A – Territorio consortile

Il territorio dell'Est Ticino Villoresi è ricompreso nel comprensorio di bonifica n. 2 come definito con il provvedimento di ripermimetrazione approvato dalla Giunta regionale della Lombardia con Deliberazione n. IX/2994 del 8.02.2012 e successive modifiche e integrazioni. L'Est Ticino Villoresi ha quindi una superficie territoriale complessiva di. 278.258 ettari. La delimitazione vigente e l'elenco dei comuni appartenenti al territorio consortile è riportato nella cartografia e negli elenchi seguenti:

1 - COMUNI APPARTENENTI AL TERRITORIO DEL CONSORZIO

Abbiategrosso, Agrate Brianza, Aicurzio, Albairate, Albiate, Albuzzano, Arconate, Arcore, Arese, Arluno, Assago, Badia Pavese,

Bareggio, Barlassina, Bascapè, Basiano, Basiglio, Battuda, Belgioioso, Bellinzago Lombardo, Bellusco, Bereguardo, Bernareggio,

Bernate Ticino, Besate, Biassono, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Borgarello, Bornasco, Bovisio Masciago, Bresso,

Brugherio, Bubbiano, Buccinasco, Burago Molgora, Buscate, Busnago, Bussero, Busto Arsizio, Busto Garolfo, Cabiante,

Calvignasco, Cambiagio, Camparada, Canegrate, Caponago, Cardano al Campo, Carnate, Caronno Pertusella, Carpiano,

Carugate, Casaletto Lodigiano, Casarile, Caselle Lurani, Casorate Primo, Casorate Sempione, Casorezzo, Cassano d'Adda,

Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Castellanza, Castiraga Vidardo, Cavenago Brianza, Ceranova,

Ceriano Laghetto, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Certosa di Pavia, Cesano Boscone, Cesano Maderno,

Cesate, Chignolo Po, Cinisello Balsamo, Cislago, Cislano, Cogliate, Cologno Monzese, Colturano, Concorezzo, Copiano,

Corbetta, Cormano, Cornaredo, Cornate d'Adda, Corsico, Corteolona, Costa dei Nobili, Cuggiono, Cura Carpignano, Cusago,

Cusano Milanino, Dairago, Desio, Ferno, Filighera, Gaggiano, Gallarate, Garbagnate Milanese, Genzone, Gerenzago, Gerenzano,

Gessate, Giussago, Gorgonzola, Gorla Minore, Graffignana, Grezzago, Gudo Visconti, Inverno e Monteleone, Inveruno, Inzago,

Lacchiarella, Lainate, Landriano, Lardirago, Legnano, Lesmo, Limbiate, Linarolo Po, Liscate, Lissone, Locate Triulzi, Lomagna,

Lonate Pozzolo, Macherio, Macherio, Magenta, Maghero, Magnago, Marcallo con Casone, Marcignago, Marnate, Marudo,

Marzano, Masate, Meda, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Mezzago, Milano, Miradolo Terme, Misinto, Monticelli Pavese,

Monza, Morimondo, Motta Visconti, Muggiò, Nerviano, Nosate, Nova Milanese, Novate Milanese, Noviglio, Olgiate Olona, Opera,

Origgio, Ornago, Osnago, Ossona, Ozzero, Paderno d'Adda, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Pavia, Pero, Peschiera

Borromeo, Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pieve Porto Morone, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo

Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Rognano, Roncaro,

Roncello, Ronco Briantino, Rosate, Rovellasca, Rovello Porro, Rozzano, Salerano sul Lambro, Samarate, San Colombano al

Lambro, San Donato Milanese, San Genesio ed Uniti, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Santa Cristina e Bissone,

Sant'Alessio con Vialone, Sant'Angelo Lodigiano, Santo Stefano Ticino, San Vittore Olona, San Zenone al Po, Saronno, Sedriano,

Segrate, Senago, Seregno, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Seveso, Siziano, Solaro, Solbiate Olona, Somma

Lombardo, Sovico, Spessa, Sulbiate, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torre de' Negri, Torrevecchia Pia, Trezzano sul Naviglio,


Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Triuggio, Trivolzio, Trovo, Truccazzano, Turate, Turbigo, Uboldo, Usmate Velate,

Valera Fratta, Valle Salimbene, Vanzaghella, Vanzago, Vaprio d'Adda, Varedo, Vedano al Lambro, Vellezzo Bellini, Verderio


Inferiore, Verderio Superiore, Vermezzo, Vernate, Vidigulfo, Vignate, Villa Cortese, Villanterio, Villasanta, Vimercate, Vimodrone,

Vistarino, Vittuone, Vizzola Ticino, Zeccone, Zelo Surrigone, Zerbo, Zibido San Giacomo.

ALLEGATO A



- LEGENDA**
- CHIAVICA DEL REALE
 - DIGA DEL PANPERDUTO
 - CANALE VILLORESI
 - NAVIGLI
 - CANALI BASSO PAVESE
 - CORSI D'ACQUA NATURALI
 - LIMITE COMPRESORIO
 - CONFINI COMUNALI ETV



Allegato B – Territorio consortile – Distretti

